

RICORRENTE

E

[REDACTED]

in persona del leale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED]

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

OPPONENTI

1) Svolgimento della procedura.

- con decreto depositato in data 8/5/23, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla [REDACTED] in data 1/10/23, come integrata con i chiarimenti e le produzioni documentali di cui ai depositi del 12, 14 e 20 aprile 2023;
- la società proponente con nota depositata il 30/6/23, ha apportato delle modifiche al piano, ai sensi dell'art. 105, quarto comma, CCII e quindi, si è proceduto alle operazioni di voto nel rispetto delle prescrizioni normative e dei termini stabiliti nel decreto di apertura della procedura;
- con relazione del 24/7/23 e relazione integrativa del 25/7/23, il commissario giudiziale ha rappresentato il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109 CCII, rilevando che la proposta era stata approvata dalla classe 1 (priv. 2751 bis n.1 c.c.), classe 2 (priv. 2751 bis n.2 c.c., degradingati chirografo), classe 3 (priv. 2751 bis c.c. oltre n.2, degradingati chirografo) - ove si ritenesse di tenere in considerazione i voti pervenuti in data 24.07.2023 come illustrato nella relazione integrativa del Commissario Giudiziale depositata il 25.07.2023 - ed



- infine da classe 11 (soci ammessi al voto a sensi dell'art.120 ter CCII): tutte le altre classi non avevano approvato la proposta con conseguenziale mancata approvazione del concordato ai sensi dell'art.109, comma 5, CCII;
- con decreto depositato in data 1/8/23, il Tribunale ha quindi fissato l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 49 CCII, per il 20/9/23 e, in data 18/8/23, la ██████████ ██████████ ha depositato una memoria di costituzione contenente l'istanza per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;
 - con decreto del 6/9/23, il Tribunale ha fissato l'udienza camerale del 4/10/23 per la decisione sulla richiesta di omologa, udienza alla quale è stato rinviato anche il connesso procedimento ex artt. 111 e 49 CCII, da trattarsi in un unico contesto secondo i principi che disciplinano il procedimento unitario;
 - il provvedimento di fissazione dell'udienza del 4/10/23 è stato ritualmente notificato ai creditori dissenzienti, come risulta dalla documentazione prodotta dalla società proponente ed è stato confermato dal commissario giudiziale nel parere ex art. 48, comma 2, CCII;
 - con ricorsi depositati il 22/9/23 e il 25/9/23, la ██████████ di ██████████ e la ██████████ si sono opposti all'omologa, sostenendo che la loro collocazione nella classe 7 (creditori chirografari originari) doveva considerarsi illegittima, con conseguente mancato rispetto dell'ordine dei privilegi nella formazione delle classi, dovendosi riconoscere ai loro crediti il privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c.;
 - all'udienza del 4/10/23, nella quale i creditori oppositori non si sono presentati, la società proponente ha insistito nella richiesta di omologazione e il commissario giudiziale si è riportato ai pareri già depositati e ha rilevato che le uniche due opposizioni depositate avevano costituito oggetto di rinuncia da parte dei creditori.



2) Verifica dei presupposti per l'omologa.

Occorre rilevare preliminarmente che, con riguardo alle opposizioni proposte dalla [REDACTED] e la [REDACTED], deve ritenersi cessata la materia del contendere, a prescindere da ogni considerazione circa l'idoneità delle ragioni posta a loro fondamento - mancato riconoscimento del privilegio artigiano che garantirebbe i loro crediti - a costituire oggetto di validi motivi di opposizione, in considerazione della mancanza di qualsiasi specifica allegazione in ordine alla incidenza della natura privilegiata o meno dei loro crediti sulla fattibilità del piano - incidenza, peraltro esclusa dall'attestatore nella nota del 2/10/23 prodotta dalla società ricorrente -. Come risulta dalle pec inviate dai suddetti creditori alla società ricorrente e al commissario giudiziale, infatti, essi hanno dichiarato di rinunciare alle opposizioni, previo riconoscimento da parte della società e del commissario giudiziale della natura privilegiata dei loro crediti e tale riconoscimento è espressamente intervenuto sia da parte del commissario, sia da parte della società.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, come osservato dal commissario giudiziale nel parere reso in data 29/9/23 ai sensi dell'art. 48, secondo comma CCII, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti previsti dall'art. 112 CCII per farsi luogo all'omologazione del concordato proposto dalla [REDACTED] come da proposta e piano modificati con la nota del 30/6/23. Ferma restando, invero, l'assenza di qualsiasi contestazione e la mancanza di ragioni per non confermare le valutazioni già espresse con riguardo al regolare svolgimento della procedura, all'esito della votazione, all'ammissibilità della proposta definitiva, alla corretta formazione delle classi - salvo il mancato inserimento dei due creditori opposenti nella classe dei creditori privilegiati nella classe 7, che, come si è detto costituisce un'irregolarità emendata dal successivo riconoscimento della collocazione richiesta, e non incide sulla fattibilità del piano - e alla parità di trattamento offerto ai creditori appartenenti



alla medesima classe, si deve osservare che il concordato in continuità aziendale indiretta oggetto della proposta, per la descrizione del cui contenuto si rimanda all'esauriente esposizione riportata nell'ultimo dei pareri reso dal commissario giudiziale in data 29/9/23, rispetta tutte le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII ai fini dell'omologazione anche in presenza di una o più classi dissenzienti, atteso che:

- il valore di liquidazione del patrimonio indicato dalla debitrice ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett c) CCII sulla base delle relazioni allegate alla proposta, come confermato dal commissario giudiziale, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; la quantificazione di tale valore, come riscontrato dal Tribunale all'esito delle osservazioni formulate in sede di ammissione alla procedura e dei chiarimenti forniti dalla debitrice, si basa su valutazioni compiutamente argomentate e idonee a fornire ai creditori gli elementi necessari a formare il loro convincimento sulla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, anche alla luce delle argomentazioni di segno contrario esposte dal commissario giudiziale con particolare riguardo alla possibilità di percepire gli utili derivanti dal contratto di affitto di azienda e di conservare il suo valore di cessione anche in caso di liquidazione giudiziale;
- ferma restando la valutazione del valore di liquidazione posto a fondamento della proposta, il commissario giudiziale ha confermato che la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione risulta eseguita mediante percentuali di soddisfazione decrescenti al decrescere del grado di prelazione dei crediti e che i crediti inseriti nelle classi dissenzienti ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;



- a nessun creditore è stata offerta una percentuale di soddisfazione maggiore dell'intero valore nominale del credito;
- pur non essendo stata la proposta approvata dalla maggioranza delle classi, la stessa ha ricevuto l'approvazione delle classi 1, 2, 3 e 11 e, con riferimento alla classe 2, come riscontrato dal commissario giudiziale, i creditori in essa compresi, nel caso di distribuzione anche del valore eccedente quello di liquidazione sarebbero soddisfatti integralmente, e quindi in misura maggiore rispetto alla percentuale accettata, ove fosse rispettata la graduazione di legge: deve dunque ritenersi realizzata anche la condizione di cui alla lett. d) del secondo comma dell'art. 112 CCII che, conformemente ad un condivisibile orientamento dottrinario seguito da parte della giurisprudenza di merito, stabilisce che, ove il concordato non sia approvato dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, la proposta debba ritenersi ugualmente approvata se riporta il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

P.Q.M.

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle opposizioni proposte dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED].;
- 2) omologa il concordato preventivo della [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED], come da proposta e piano definitivi depositati in data 30/6/23;
- 3) dispone che il commissario giudiziale abbia accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società proponente al fine di operare i più opportuni controlli inerenti alla gestione caratteristica e all'esecuzione dei piani di sviluppo industriale e finanziario e



riferisca tempestivamente ai creditori in ordine ad eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

4) dispone che la società proponente invii al commissario giudiziale, ogni sei mesi, una relazione informativa avente ad oggetto lo stato di attuazione del piano concordatario e degli obblighi assunti con la proposta omologata, accompagnata dal rendiconto di entrate e uscite, con la precisa indicazione dei flussi di cassa realizzati e di quelli destinati al soddisfacimento dei creditori e allegazione di copia dei pagamenti effettuati e delle relative quietanze;

5) manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero e di richiedere l'iscrizione del presente decreto, per estratto, nel registro delle imprese e dispone che il commissario giudiziale dia notizia del presente decreto ai creditori sociali.

Roma, 24/10/23.

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

